

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 09 luglio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 9 luglio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra 7 nuovi contagi rispetto al giorno precedente e n. 17 ricoverati positivi e 124 negativizzati, per un totale di 141 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 8 ricoverati in terapia intensiva tra positivi e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi in netto calo, pari a 392, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020, e 1110 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, Dati relativi alla settimana 22-28 giugno 2020 (aggiornati al 30 giugno 2020 h11:00; data analisi 2 luglio 2020), esprime una valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali di fascia "moderata", con Stima di Rt puntuale (su data inizio sintomi) pari a 1,63 ed attesta: *"Sebbene le misure di lock-down in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti.*

- Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto. Questo avviene grazie alle attività di testing-tracing-tracking che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere. La riduzione nei tempi tra l'inizio dei sintomi e la diagnosi/isolamento permette una più tempestiva identificazione ed assistenza clinica delle persone che contraggono l'infezione. ...

La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla terza fase di transizione, è complessivamente positiva con piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione. Al momento i dati confermano il mantenimento della fase di transizione con le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA.

- È necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l'isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche";

Ritenuto che la situazione evidenziata dai dati riportati rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da covid-19;

Viste le ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul Bur del 14.6.2020, e n. 63 del 26 giugno 2020, in scadenza il 10 luglio 2020;

Ritenuto congruo e tuttora valido il contenuto delle ordinanze suddette e opportuno prorogarne la durata fino al 31 luglio 2020;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Proroga dell'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13.6.2020 e n. 63 del 26.6.2020

È prorogata fino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul BUR del 14.6.2020, e n. 63 del 26 giugno 2020.

L'adozione da parte della Conferenza delle Regioni di linee di indirizzo aggiornate nelle materie oggetto delle ordinanze predette determinerà la sostituzione di quelle approvate con le ordinanze medesime a decorrere dalla pubblicazione sul Bur delle linee di indirizzo aggiornate.

Resta ferma l'efficacia dell'ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia